

Il patto di famiglia

22 Febbraio 2016

Scopo del patto di famiglia

Consentire il trasferimento di tutti o parte dei beni produttivi del disponente (e non solo quelli) in funzione anticipatoria assicurando:

- continuità gestionale dell'impresa
- duttilità e adattabilità anche nel caso di patrimonio e/o nuclei familiari complessi
- protezione da rivendicazioni da parte dei legittimari posti i limitati spazi per i ripensamenti
- composizione di dissidi familiari


Scopo dell'incontro

Sfatare i principali **miti**

Analizzare i principali **punti di attenzione**

Segnalare le **possibili soluzioni** idonee a far sì che il trasferimento dei beni sia effettivamente «blindato»

Duttilità e adattabilità in caso di patrimonio complesso e (1)



- Beni produttivi
- Immobili
- Opere d'arte
- Altri beni (denaro e titoli)

L'azienda **deve** essere un'impresa operante.....
.....ma **non** è necessario che il titolare disponente sia un imprenditore (i.e. l'azienda può essere concessa in affitto o comodato)

Beni produttivi = azienda, ramo di azienda e/o partecipazione che assicura poteri di gestione

Duttilità e adattabilità in caso di patrimonio complesso e (2)

Ai legittimari non assegnatari spetta una liquidazione calcolata (perizia) sul valore dei beni produttivi assegnati. Ma..... tale liquidazione può essere:

- in denaro (cfr. Esempio 1)
- in natura (tramite l'assegnazione di beni inventariati e periziati; cfr. Esempio 2)
- parte in denaro, parte in natura (cfr. Esempio 3)
- reperita in tutto o in parte mediante movimentazione degli asset produttivi assegnati (*sale & lease back*) e/o ricorso al ceto bancario (*family buy out*) (cfr. Esempio 4)
- corrisposta dal disponente e/o dal legittimario assegnatario dei beni produttivi
- rinunciata in tutto o in parte o costituita da una rendita vitalizia
- posta in capo all'azienda stessa, mediante la creazione di speciali categorie di azioni (nelle S.p.A.) e diritti particolari (nelle s.r.l.)


Ai legittimario destinato a proseguire l'azienda può essere assegnata la **piena proprietà**, l'**usufrutto** o la **nuda proprietà** (con **usufrutto** che resta **in capo al disponente**).

In conclusione

La liquidazione può essere rappresentata anche da partecipazioni (azioni speciali) o quote di minoranza (con diritti particolari) che prevedano una tutela automatica dei legittimari non assegnatari dell'azienda al verificarsi di determinati eventi (quali *mala gestio* dell'assegnatario).

..... duttilità e adattabilità anche in caso nucleo familiare complesso o a “*formazione progressiva*” (1)

Il patto di famiglia è a formazione progressiva



L'assegnazione al coniuge e agli altri legittimari (anche sopravvenuti) non assegnatari dell'azienda può essere fatta con successivo contratto purchè:


- sia collegato al primo
- abbia i medesimi partecipanti o coloro che li abbiano sostituiti

..... duttilità e adattabilità anche in caso nucleo familiare complesso o a “*formazione progressiva*” (2)

Il patto di famiglia è altresì a esecuzione progressiva

All'apertura della successione il coniuge e gli altri legittimari (anche sopravvenuti) possono chiedere ai beneficiari del patto di famiglia:

- una somma corrispondente al valore di loro spettanza dei beni produttivi assegnati (**NB**: come determinato nel patto stesso) e
- gli interessi



..... duttilità e adattabilità anche in caso nucleo familiare complesso o a “*formazione progressiva*” (3)

Come la
donazione
modale

Non constano divieti nè altri ostacoli a che il patto di famiglia preveda

- un onere di impiego di uno dei legittimari
- una rendita vitalizia a favore:
 - del disponente e/o
 - di uno dei legittimari

Meglio della
donazione
modale

Il patto di famiglia **non** è soggetto né a **riduzione** né a **collazione**

Nonchè..... limitati spazi ai ripensamenti

Ove rispettate le disposizioni in materia di forma, impresa familiare e delle differenti tipologie societarie, nonché adempiuto, il patto di famiglia lascia spazi (limitati) ai ripensamenti.....

- Può essere “impugnato”:
 - dai partecipanti ma esclusivamente per vizi del consenso (errore, violenza e dolo)
 - dal coniuge e dagli altri legittimari che non abbiano partecipato ma soltanto ove – per effetto della successione del disponente - non ricevano il pagamento della somma loro spettante ai sensi del patto stesso (i.e. quota di loro spettanza oltre interessi)

.....e comunque in tempi brevi

- L'azione si prescrive nel termine di 1 (un) anno
 - dal giorno in cui è cessata la violenza o sono stati scoperti il dolo o l'errore
 - dall'apertura della successione

Aspetti fiscali (1)

I trasferimenti, effettuati mediante patti di famiglia, di:

- **aziende o rami di aziende**
- **quote sociali o azioni**

non sono soggetti a imposta di donazione, a condizione che:

- i beneficiari del trasferimento siano i **discendenti**
- nel caso di società di capitali, attraverso il trasferimento sia **acquisito o integrato il controllo di diritto**
- I beneficiari proseguano l'esercizio dell'attività o detengano il controllo **per almeno 5 anni**

Ulteriori considerazioni:

- Ai fini della verifica dell'acquisto o dell'integrazione del **controllo rilevano anche i voti spettanti a società controllate** dal beneficiario
- Nessun requisito in termini di controllo per le società di persone
- Se l'azienda comprende immobili, **non si applicano le imposte ipo-catastali**

Un problema frequente: «stabilità» della sistemazione patrimoniale vs. diritto di recesso

Il carattere «anticipatorio» può tuttavia determinare, in sede di negoziazione del patto, l'interesse di tutte o di alcune delle parti a inserire meccanismi di *way-out* e di azzeramento degli effetti del patto (**es. recesso**) → tipicamente per casi in cui la situazione di fatto risulti *ex post* non aderente a quella prefigurata dal patto → **Necessità di trovare un giusto equilibrio tra recesso e altri interessi meritevoli di tutela (es. stabilità della gestione, tutela dei terzi acquirenti, ecc.)**.

Alcuni possibili accorgimenti:

- disciplinare e delimitare i **presupposti** del recesso (es. cattiva gestione dell'azienda, ingratitude, scoperta di ulteriori *asset*/donazioni non conosciuti al momento del patto), i **limiti temporali** per l'esercizio e le **conseguenze**;
- disincentivare comportamenti strumentali → obbligo di pagamento di multa penitenziale (ad es. commisurata all'incremento di valore medio tempore realizzato dal "gestore" dell'impresa).

Possibili alternative al recesso:

- *reshuffling* dei beni ereditari (ad es. opzioni *put/call* oppure preliminari/opzioni di permuta, senza dover far venire meno il patto e ripristinare lo *status quo ante*);
- *governance* «variabile» → la struttura «elastica» del capitale consente di intervenire sugli assetti proprietari e di governo societario in caso, ad es., di cattiva gestione dell'impresa e/o di mancato conseguimento di determinati risultati (conversione automatica di azioni, modifica di diritti particolari, opzioni *put/call*, ecc.).

Patto di famiglia e diritto societario: quali opportunità?

Il diritto societario «riformato» come possibile complemento alla (scarna) disciplina del patto di famiglia.

- Categorie di azioni (nelle S.p.A.) e diritti particolari (nelle s.r.l.)
→ come realizzare, a livello della medesima compagine sociale, una distinzione tra il «gestore» e gli altri legittimari.
- Usufrutto a favore del disponente.
- Il recesso dalla società come possibile strumento di «liquidazione» (posticipata) dei legittimari → notevole duttilità in tema di presupposti, modalità di liquidazione, «prezzo» del recesso, ecc..

APPENDICI

Esempio 1 – Liquidazione in denaro

I legittimari non assegnatari devono ricevere una **somma** calcolata (perizia) sul valore dei beni produttivi assegnati secondo i criteri con cui si calcola la quota riservata ai legittimari

Calcolo nel caso di coniuge e più figli
(nell'esempio 4 figli incluso l'assegnatario dell'azienda)

- ✓ Figli non assegnatari $\frac{1}{2}$, diviso in parti uguali
- ✓ Coniuge $\frac{1}{4}$



La liquidazione può essere corrisposta dal **disponente** o dall'**assegnatario**

Nessuna assegnazione di
altri beni

Somma di
Euro 18,750 mln

Beni produttivi
Euro 25 mln

Tre figli
Euro 4,167 mln ciascuno



Coniuge
Euro 6,25 mln



Quarto figlio
assegnatario
dell'azienda



Esempio 2 – Liquidazione in natura

La liquidazione può essere corrisposta in natura


I beni devono essere periziati e a seconda dei casi (ad esempio opere d'arte) inventariati



Valgono gli stessi criteri di calcolo e ripartizione

La liquidazione può essere corrisposta dal disponente o dall'assegnatario

Assegnazione di
beni nonproduttivi
Euro 18,750 mln



Beni produttivi
Euro 25 mln



Esempio 3 – Liquidazione parte in denaro parte in natura

La liquidazione può essere corrisposta parte **in denaro**, parte **in natura**

Titolare
disponente



**Assegnazione (in parte)
di beninonproduttivi
Euro 12 mln**

Differenza di
Euro 6,750 mln
assegnata in denaro

**Beniproduttivi
Euro 25 mln**

Euro 4,167 mln ciascuno
in natura e/o in denaro



Coniuge
Euro 6,25 mln
in natura e/o in denaro



Quarto figlio
assegnatario
dell'azienda



Valgono gli stessi criteri di calcolo e ripartizione

La liquidazione può essere corrisposta dal **disponente** o dall'**assegnatario**

Esempio 4 – Reperimento delle risorse in caso di assenza di beni e liquidità

Reperimento delle risorse attraverso

- ✓ Smobilizzazione di taluni cespiti mediante ***sale & lease back***
- ✓ ***Family buy out***

